

diversa dalla attività ivi indicata come 'Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW';

- l'art. 20, comma 2, lettera a), che afferma che il Comitato “*non assegna quote a titolo gratuito per la produzione di elettricità, fatta eccezione per l'elettricità prodotta dai gas residui*”;

VISTO il Decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre 2016, di nomina dei componenti del Comitato Nazionale Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (di seguito “Comitato”);

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in particolare:

- l'art. 2 paragrafo 1 che definisce come “*impianto esistente*”: “*qualsiasi impianto che svolge una o più attività tra quelle elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE o un'attività inclusa per la prima volta nel sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea (EU ETS) conformemente all'articolo 24 di tale direttiva che abbia ottenuto un'autorizzazione a emettere gas a effetto serra entro il: a) 30 giugno 2019 per il periodo 2021-2025*”;
- l'art. 4 paragrafo 1 che stabilisce che “*Il gestore di un impianto ammesso a beneficiare di quote gratuite ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE può presentare all'autorità competente domanda di assegnazione gratuita per un periodo di assegnazione. La domanda va presentata prima del 30 maggio 2019 per il primo periodo di assegnazione e, successivamente, ogni cinque anni. Gli Stati membri possono fissare un termine alternativo per la presentazione delle domande, che, tuttavia, non può essere precedente o successivo di oltre un mese rispetto al termine di cui al primo comma.*”;
- l'art. 4 paragrafo 2 che stabilisce che “*La domanda di assegnazione gratuita presentata conformemente al paragrafo 1 deve essere corredata delle seguenti informazioni: a) la relazione sui dati di riferimento, riconosciuta conforme alle misure adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE, contenente i dati relativi all'impianto e ai suoi sottoimpianti come specificato all'articolo 10 e negli allegati I e II del presente regolamento, prendendo in considerazione, per il calcolo dei livelli di attività storica per i parametri di riferimento per prodotti specifici, l'allegato III del presente regolamento, contenente ogni parametro di cui all'allegato IV del presente regolamento e riguardante il periodo di riferimento relativo al periodo di assegnazione a cui si riferisce la domanda; b) il piano della metodologia di monitoraggio che ha costituito la base della relazione sui dati di riferimento e la relazione di verifica, in conformità con l'allegato VI; c) la relazione di verifica, elaborata in conformità alle misure adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE, sulla relazione sui dati di riferimento e, a meno che non sia già stato approvato dall'autorità competente, sul piano della metodologia di monitoraggio.*”;
- l'art. 13 *Utilizzo di modelli elettronici* secondo il quale “*Gli Stati membri possono imporre ai gestori e ai responsabili delle verifiche di impiegare modelli elettronici o*



specifici formati dei file per la presentazione delle relazioni sui dati di riferimento, dei piani della metodologia di monitoraggio e delle relazioni di verifica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e delle relazioni sui dati relativi ai nuovi entranti, dei piani della metodologia di monitoraggio e delle relazioni di verifica di cui all'articolo 5, paragrafo 2”;

- *l’art. 24 comma 1, Rinuncia all’assegnazione gratuita di quote, secondo il quale “Il gestore a cui è stata concessa l’assegnazione gratuita di quote può rinunciarvi per quanto riguarda tutti i sottoimpianti o alcuni di essi in qualsiasi momento durante il pertinente periodo di assegnazione mediante la presentazione di una domanda all’autorità competente”.*

VISTI i moduli per la raccolta dei dati di riferimento elaborati dalla Commissione Europea e pubblicati sui siti del Comitato agli indirizzi: <https://www.minambiente.it/pagina/assegnazione-di-quote-titolo-gratuito-la-fase-iv> e <https://www.ets.minambiente.it> ed in particolare:

- Modulo per la Relazione sui dati di riferimento (*Baseline Data Template*)
- Modulo per il Piano della metodologia di monitoraggio (*Monitoring Methodology Plan Template*)
- Modulo per la Relazione di verifica (*Verification Report Template*)

VISTE le linee guida emanate dalla Commissione Europea al fine di assicurare una attuazione armonizzata della nuova metodologia di assegnazione delle quote di CO2 per il post 2020, e disponibili in inglese sul sito web della Commissione https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/allowances_en#tab-0-1 e, a breve, nella traduzione di cortesia in italiano al link <https://www.minambiente.it/pagina/assegnazione-di-quote-titolo-gratuito-la-fase-iv> e <https://www.ets.minambiente.it> :

- *General Guidance to the allocation methodology (GD1)*
- *Guidance on determining the allocation at installation level (GD2)*
- *Data collection guidance (GD3)*
- *Verification of FAR Baseline Data Reports and validation of Monitoring Methodology Plans (GD4)*
- *Guidance on Monitoring and Reporting in Relation to the Free Allocation Rules (GD5)*
- *Cross-Boundary Heat Flows (GD6)*
- *Waste gases and process emissions sub-installation (GD8)*
- *Sector-specific guidance (GD9)*
- *Best Practice Guidance for small installations - Article 27*

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente “*la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*”;

RITENUTO di voler posticipare al 21 giugno p.v. il termine ultimo per l’invio all’autorità competente della domanda di assegnazione gratuita per il periodo di assegnazione 2021-2025;

RITENUTO altresì di consentire ai gestori di effettuare l’upload dei suddetti moduli sul portale ETS all’indirizzo: <https://www.ets.minambiente.it> ;

su proposta della Segreteria Tecnica, nella riunione del 5 aprile 2019, il Consiglio Direttivo

DELIBERA

Articolo 1 (Campo di applicazione)

1. Ricadono nel campo di applicazione della presente deliberazione i gestori degli impianti in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata entro il 30 giugno 2019.

Articolo 2

(Comunicazione dei dati di riferimento per l'elaborazione dell'elenco di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE come modificata dalla direttiva 2018/410/UE)

1. Al fine della elaborazione dell'elenco di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE , **entro e non oltre le ore 24:00 del 21 giugno 2019**, i gestori degli impianti esistenti inviano a questo Comitato per via telematica mediante accreditamento sul portale del Comitato ETS all'indirizzo: <https://www.ets.minambiente.it> :
 - a) Relazione sui dati di riferimento, riconosciuta conforme alle misure adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE, contenente i dati relativi all'impianto e ai suoi sottoimpianti come specificato all'articolo 10 e negli allegati I e II del Regolamento delegato (UE) 2019/331 e riguardante il periodo di riferimento 2014-2018, relativo al periodo di assegnazione 2021-2025;
 - b) Piano della metodologia di monitoraggio che ha costituito la base della relazione sui dati di riferimento e la relazione di verifica, in conformità con l'allegato VI del Regolamento delegato (UE) 2019/331;
 - c) Relazione di verifica, elaborata in conformità alle misure adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE, sulla relazione sui dati di riferimento e sul piano della metodologia di monitoraggio.
2. L'adempimento di cui al comma 1 è riferito anche agli impianti cosiddetti "piccoli emettitori" iscritti sul RENAPE. Con successiva delibera saranno disciplinate le modalità con cui gli impianti potranno aderire agli schemi di cui agli artt. 27 e 27bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2018/410/UE .
3. La Relazione sui dati di riferimento, il Piano della metodologia di monitoraggio sono redatti utilizzando esclusivamente i moduli elaborati dalla Commissione Europea, tradotti in italiano e disponibili sul sito del Comitato agli indirizzi: <https://www.minambiente.it/pagina/assegnazione-di-quote-titolo-gratuito-la-fase-iv> e <https://www.ets.minambiente.it>; le domande predisposte utilizzando moduli non conformi non saranno considerate valide e, pertanto, non saranno esaminate.
4. I suddetti moduli sono compilati in conformità alle linee guida richiamate nelle premesse e pubblicate sui medesimi siti web; sono sottoscritti dal gestore dell'impianto o, nel caso della relazione di verifica dal verificatore di parte terza, con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i..



5. Al fine della verifica dei dati contenuti nel modulo per la raccolta dei dati di riferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), i gestori di cui all'articolo 1, inviano al verificatore incaricato di effettuare la verifica, la relazione metodologica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) con congruo anticipo rispetto allo svolgimento della verifica medesima.
6. Le quote a titolo gratuito sono assegnate unicamente agli impianti per cui sono state trasmesse le informazioni di cui al comma 1, in conformità ai commi 2 e 3.
7. I gestori degli impianti esistenti di cui al decreto legislativo n. 30 del 2013 art. 3 comma 1 lettera z) "impianto di produzione di elettricità" non eleggibili di assegnazione gratuita, possono inviare la "Relazione sui dati di riferimento" compilata al foglio A sezioni I, II e IV non verificata.

Articolo 3 **(Controlli ex ante ed eventuali controlli ex post)**

1. Al fine di consentire all'Autorità nazionale competente la notifica alla Commissione Europea di un set di dati completi, verificati e coerenti, controlli ad hoc saranno effettuati sui moduli notificati dai gestori.
2. Tali controlli saranno effettuati in una prima fase *ex ante*, e si concretizzeranno in controlli di natura formale circa il corretto e completo invio dei file all'Autorità competente.
In particolare si verificherà che:
 - a. i file inviati siano conformi ai moduli approvati con la presente delibera;
 - b. siano stati debitamente compilati in tutte le parti rilevanti;
 - c. siano accompagnati da relazione di verifica contenente una opinione positiva del verificatore, in assenza della quale la domanda non potrà essere accolta.
3. Successivamente alla notifica dei moduli da parte dei gestori, si potrà verificare, sulla totalità degli impianti o a campione sulla base di un piano di campionamento, la coerenza dei dati contenuti nella relazione sui dati di riferimento e nel piano di metodologia del monitoraggio sulla base di una apposita *lista di controllo* che potrà essere messa a disposizione dei gestori sui siti web <https://www.minambiente.it/pagina/assegnazione-di-quote-titolo-gratuito-la-fase-iv> e <https://www.ets.minambiente.it>.

Articolo 4 **(Invio della domanda)**

1. Al fine di consentire ai gestori di correggere eventuali errori, imprecisioni o integrare dati incompleti, essi potranno modificare i dati da loro inseriti nella domanda di cui all'Art. 1 comma 1 della presente delibera, che non sia stata ancora formalmente notificata all'Autorità Competente tramite l'invio finale sul portale www.ets.minambiente.it, fino al 21 giugno p.v..
2. Nel caso in cui il gestore che abbia già provveduto a notificare formalmente all'Autorità Competente, ma comunque in data antecedente al termine ultimo del 21 giugno p.v., desiderasse modificare la domanda, dovrà presentare formale richiesta di annullamento a mezzo PEC all'indirizzo ETS-comitatoets@pec.minambiente.it a firma del legale rappresentante e richiedere di poter caricare il nuovo set di moduli. La domanda dovrà avere

come oggetto la seguente dicitura: “*Richiesta di annullamento dell’invio dei moduli per la raccolta dati fase 4 dell’impianto aut. n. XXX*”

3. Nel caso di domanda incompleta, lacunosa o incoerente, non sarà possibile effettuare l’assegnazione di quote a titolo gratuito all’impianto in questione per il quarto periodo di trading 2021-2030.

Articolo 5
(Disposizioni finali)

1. Della presente deliberazione è data comunicazione ai gestori interessati attraverso pubblicazione sui siti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del Ministero dello Sviluppo Economico, nonché attraverso pubblicazione di apposito estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL PRESIDENTE

Alessandro Caretoni

